

**L.R. 11 settembre 1996, n. 91 <sup>(1)</sup>.**

**Istituzione del Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 27 settembre 1996, n. 32, speciale.

---

### **Art. 1**

In attuazione dei preminenti obiettivi statuari, la Regione istituisce il «Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

Il Centro intende favorire, sviluppare e realizzare la personalità dei giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, e collaborare con le famiglie per il loro apporto formativo verso le nuove generazioni.

---

### **Art. 2**

Il Centro si pone come polo di riferimento per organizzare e realizzare:

1) analisi e confronto di esperienze da mettere a disposizione dei giovani sui temi dell'aggregazione sociale, della transizione scuola-lavoro;

2) punti di ascolto sul territorio dei giovani e delle famiglie per i comuni problemi di avvio delle nuove generazioni al rapporto sociale e al lavoro, avvalendosi delle risorse istituzionali e del volontariato esistenti;

3) elaborazione di modelli e di strategie d'intervento per consolidare i rapporti tra generazioni, le esperienze associative, l'inserimento lavorativo;

4) studio dei fattori incidenti nei rapporti e nelle situazioni di vita delle nuove generazioni per prevenire effetti devianti e degenerativi;

5) acquisizione e diffusione di materiale di ricerca e di studio sulla condizione giovanile e sui relativi problemi;

6) seminari, conferenze, dibattiti, incontri sulla politica giovanile e familiare.

---

---

### **Art. 3**

Il Centro sviluppa la sua attività in stretto rapporto con altri soggetti pubblici e privati che operano nell'area della politica giovanile e della famiglia, favorendone il coordinamento, le rispettive specificazioni, e canalizzando verso di loro secondo competenze la platea degli utenti.

Sono soggetti fruitori delle attività del Centro:

- la Regione per il suo ruolo di programmazione, di indirizzo e di verifica;
  - gli enti pubblici, la scuola e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore;
  - i giovani e le famiglie, e le loro organizzazioni sociali, culturali, del tempo libero;
  - soggetti privati interessati ai problemi sulla condizione giovanile e sui rapporti intersoggettivi nelle famiglie.
- 

---

### **Art. 4**

Il Centro sviluppa la sua attività mediante:

- centri di ascolto, assistenza e monitoraggio sul territorio;
  - acquisizione e diffusione di documentazione, studi, ricerche sui problemi dei giovani, del raccordo scuola-lavoro, sulla vita familiare, per fornire modelli e indicazione di idonee soluzioni;
  - predisposizione o diffusione di dossier tematici e di un bollettino informativo sulla vita giovanile, sulle opportunità per i giovani, sul tempo libero, e sulle iniziative di aggregazione.
- 

---

### **Art. 5**

Il Centro è organizzativamente inserito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, o denominato «Ufficio per il centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

Sul territorio il Centro opera attraverso i centri dei servizi culturali di cui alla L.R. 6 luglio 1978, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

La Giunta regionale provvede con propri atti alla organizzazione presso i Centri di servizi culturali dei «centri locali di documentazione e informazione socio-economica per i giovani e le famiglie».

---

---

#### **Art. 6**

Il Centro per le sue attività e le sue funzioni si può avvalere di qualificate e convalidate collaborazioni di organizzazioni, enti, istituzioni specializzate, ai fini di impostare, organizzare la sua attività e per lo svolgimento della stessa all'uopo utilizzando lo specifico stanziamento previsto nel pertinente capitolo di bilancio.

---

---

#### **Art. 7**

Il personale da utilizzare è reperito tra quello già inserito nei ruoli organici della Regione.

L'istituzione del predetto ufficio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale per quanto attiene alle spese sul personale.

L'istituzione dell'Ufficio di cui al comma che precede, nelle more del recepimento del *D.Lgs. n. 29 del 1993* <sup>(2)</sup>, modifica la tabella allegata alla *L.R. 58 del 1985* per quanto attiene il settore della Presidenza della Giunta regionale, nulla modificando per quanto attiene il contingente già previsto nella pianta organica vigente.

---

---

(2) *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, pubblicato nella G.U. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

---

---

#### **Art. 8**

Per le attività ed il funzionamento del Centro, così come previsto dall'art. 6, è stanziata la somma di lire 100.000.000, utilizzando quota parte della partita n. 22 dell'elenco n. 3 - Fondo globale.

Lo stanziamento del cap. 323000 è parimenti ridotto in termini di competenza e cassa.

Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto al Sett. 1, Tit. 1, Ctg. 4, Sez. 01, il cap. 11447 denominato: Contributo per il funzionamento e lo svolgimento delle attività del Centro di documentazione e di informazione socio-economica per i giovani e le famiglie, con uno stanziamento per competenza e cassa di lire 100.000.000.

---

---

#### **Art. 9**

Alla liquidazione ed erogazione a saldo si provvede a presentazione del rendiconto relativo all'attività prevista dalla presente legge e da ogni idonea documentazione di certificazione di regolarità contabile, così come previsto dalla *L.R. 27 giugno 1986, n. 22*.

---

---

#### **Art. 10**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

---